



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10/04/2006

ADDI' 10/04/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPIII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASCORRE	Bruno	Assessore	NANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELO	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACETTI	Rogino	"	RANUCCI	Raffaello	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: BONELLI - DE ANGELIS

DELIBERAZIONE N. 217

Oggetto:

L.R. 23.06.02, n. 15 "Testo Unico in materia di sport"-
Istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze
per la concessione dei contributi regionali in materia di
impiantistica sportiva, attrezzature sportive, promozione della
pratica sportiva e di iniziative sportive per l'esercizio
finanziario 2006 - Compiti e parametri di valutazione.



217 10 APR. 2006 *ler*

OGGETTO: L.R. 20.06.02, n. 15 "Testo Unico in materia di sport"- Istituzione della Commissione per la valutazione delle istanze per la concessione dei contributi regionali in materia di impiantistica sportiva, attrezzature sportive, promozione della pratica sportiva e di iniziative sportive per l'esercizio finanziario 2006 - Compiti e parametri di valutazione.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport;

VISTO l'art. 7, comma 2, lettera *i)* dello Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 20.06.02, n. 15 - "Testo Unico in materia di sport" e, in particolare:

- l'art. 3, comma 1, che individua le funzioni della Regione in materia di sviluppo dello sport, esercitate in armonia con i principi della legislazione statale vigente;
- l'art. 31, che disciplina la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per gli impianti sportivi;
- l'art. 32:
 - comma 1, che disciplina la concessione di contributi per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature di base, relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica;
 - comma 2, che indica quali prioritarie, nell'accesso ai contributi, le richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica per l'utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria;
- l'art. 33, che disciplina la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva e la conoscenza delle varie discipline sportive, nonché a sostenere l'attività della pratica sportiva, con particolare riferimento a quella rivolta ai minori e ai diversamente abili e ne individua gli organismi beneficiari;
- l'art. 40, che disciplina la concessione di contributi per la promozione e lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili;

CONSIDERATI i tempi tecnici necessari per l'elaborazione del documento previsto dall'articolo 7 della citata L.R. n. 15/2002 che non consentono di portare a conclusione l'iter amministrativo per la concessione dei contributi in materia di sport per le istanze già presentate nell'anno 2005, e a valere per l'anno 2006, con il conseguente rischio di vanificare e disperdere risorse finanziarie destinate al territorio;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere comunque alla valutazione delle istanze già pervenute al fine di dare continuità all'azione amministrativa e fornire adeguate risposte alle aspettative che pervengono dal territorio;

RITENUTO, per quanto sopra rappresentato, di dover istituire una Commissione che, nel rispetto delle disposizioni e delle finalità della L.R. n. 15/2002, valuti le istanze per la concessione dei contributi di che trattasi sulla base di parametri predefiniti;

VISTO l'allegato "A" - "Commissione - Compiti e parametri di valutazione", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

all'unanimità,



ler

217 10 APR, 2006 lu

DELIBERA

- 1) Di confermare quanto rappresentato in premessa;
- 2) Di istituire la Commissione per la valutazione delle istanze per la concessione dei contributi regionali in materia di impiantistica sportiva, attrezzature sportive, promozione della pratica sportiva e di iniziative sportive, di cui alla L.R. 15/02, artt. 31, 32 commi 1 e 2, 33 e 40, già pervenute nell'anno 2005, a valere sull'esercizio finanziario 2006, composta da due dirigenti regionali, da due funzionari regionali di categoria "D" esperti rispettivamente in impiantistica e promozione sportiva e da un dipendente regionale di categoria "C" con funzioni di segretario;
- 3) Di approvare l'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, concernente "Commissione - Compiti e parametri di valutazione";
- 4) Di dare atto che con successivo Decreto del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina dei componenti della Commissione di cui sopra;
- 5) Di stabilire che:
 - la Commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere le graduatorie per ogni tipologia di intervento, con l'indicazione del punteggio attribuito e del contributo proposto;
 - i contributi saranno concessi nei limiti degli stanziamenti previsti nei corrispondenti capitoli del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2006 e nella misura da stabilire in sede di Commissione;
 - le graduatorie, come redatte dalla Commissione, saranno successivamente approvate con determinazione dirigenziale;
 - l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti interessati eventuale e ulteriore documentazione a corredo dell'istanza necessaria a consentire alla Commissione di effettuare una valutazione coerente con i parametri di cui all'allegato "A";
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPA





"COMMISSIONE - COMPITI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE"

- Premessa -

Il mondo dello sport è stato interessato nel corso degli ultimi anni da una serie di profonde modificazioni che hanno portato l'innalzamento del numero di praticanti passando da un fenomeno connesso alla dimensione agonistica ad una pratica di massa, diffusa in tutte le fasce della popolazione.

In tale contesto, la Regione Lazio assume sempre maggiore consapevolezza del proprio significativo ruolo in funzione del sostegno alla promozione e diffusione della pratica sportiva, intesa anche come strumento di prevenzione ed integrazione sociale.

Obiettivi principali dell'Amministrazione Regionale sono quelli di incentivare l'incremento della qualità della pratica sportiva come vantaggio concreto per la collettività, sostenere manifestazioni sportive in grado di valorizzare il territorio e che sappiano coniugare l'aspetto sportivo con quello culturale e turistico, favorire la realizzazione di impianti sportivi ed il potenziamento di quelli esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, anche in funzione della frequentazione da parte delle persone diversamente abili.

Si rende necessario, pertanto, ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia dell'azione regionale e in attesa che si completi l'iter per l'elaborazione e l'approvazione del documento previsto dall'art. 7 della L.R. 15/02, definire una serie di parametri che, nulla innovando rispetto alle disposizioni e alle finalità della L.R. n. 15/2002, consentano all'Amministrazione regionale:

- di svolgere il proprio ruolo in coerenza con la normativa e provvedimenti statali in materia di impiantistica sportiva (L. n. 65/87 e successive modificazioni ed integrazioni, Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 25.6.2003);
- di effettuare la valutazione delle istanze già pervenute nell'anno 2005, a valere sull'esercizio finanziario 2006, al fine di fornire adeguate risposte alle aspettative che pervengono dal territorio;
- di assicurare un corretto utilizzo delle risorse disponibili, evitandone la frammentazione;
- di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa attraverso l'individuazione di strumenti (la Commissione) e la definizione di metodologie (parametri di valutazione) certi.





Tipologia degli interventi

IMPIANTISTICA SPORTIVA

L.R. 15/02 ART. 31 – CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI

Normativa di riferimento - Per quanto attiene la documentazione prevista per la concessione ed erogazione dei contributi, nelle more dell'adozione di apposita normativa in materia di opere e lavori pubblici, si fa riferimento a quanto previsto dalla L.R. n. 88/80 - "Norme in materia di opere e lavori pubblici", dalla L. n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 30 - "Disposizioni in materia di opere pubbliche" della L.R. n. 9/2005 - "Finanziaria regionale per l'esercizio 2005".

La Commissione valuterà i progetti come segue:

- da 0 a 10 punti per interventi che prevedono la messa a norma degli impianti sportivi esistenti, in tema di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche;
- da 0 a 10 punti in funzione diretta del rapporto tra numero degli abitanti e numero delle strutture sportive pubbliche presenti nel territorio;
- da 0 a 7 punti per la validità del piano di gestione;
- da 0 a 5 punti per interventi riguardanti il miglioramento degli impianti al fine di favorire l'attività sportiva delle persone diversamente abili;
- da 0 a 5 punti per la realizzazione di nuovi impianti in ambito intercomunale;
- da 0 a 5 punti per progettazioni con l'utilizzo di materiali e tecnologie ecocompatibili;
- da 0 a 5 punti per interventi riguardanti impianti polifunzionali (con riferimento al numero delle attività sportive ivi svolte).

ATTREZZATURE SPORTIVE

L.R. 15/02 ART. 32, COMMI 1, 2, 3 – CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE SPORTIVE

La Commissione valuterà i progetti come segue:

- da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature con destinazione specifica per l'utilizzazione delle strutture sportive da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria;
- da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature di base idonee a consentire l'utilizzazione delle strutture sportive da parte dei bambini fino a 12 anni;
- da 0 a 5 punti per acquisti di attrezzature destinate a parchi o a percorsi attrezzati compatibili con i valori ambientali;

- 
- da 0 a 5 punti in ordine al numero degli iscritti praticanti;
 - da 0 a 5 punti in ordine alla partecipazione finanziaria del soggetto richiedente e/o la capacità di reperimento di risorse autonome derivanti da sponsorizzazioni.

PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA E DI INIZIATIVE SPORTIVE

L.R. 15/02, ART. 33, COMMI 1 E 2 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE E PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA

a) Art. 33, comma 1 – Contributi per iniziative e manifestazioni sportive

La Commissione valuterà i progetti come segue:

- da 0 a 5 punti per iniziative che favoriscano l'integrazione sociale (coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con disagio sociale, immigrati, detenuti);
- da 0 a 5 punti per il grado di coinvolgimento delle scuole;
- da 0 a 5 punti per il tipo di iniziativa (episodica, ricorrente, ricorrente da oltre 5 anni);
- da 0 a 5 punti per la partecipazione finanziaria del soggetto richiedente e/o la capacità di reperimento di risorse autonome derivanti da sponsorizzazioni;
- da 0 a 5 punti in ordine al numero dei partecipanti coinvolti nell'iniziativa;
- da 0 a 5 punti in ordine alla circuitazione territoriale;
- da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso all'iniziativa;
- da 0 a 5 punti per le iniziative che concorrono alla valorizzazione del territorio.

b) Art. 33, comma 2 - Contributi per l'attività della pratica sportiva

La Commissione valuterà i progetti come segue:

- da 0 a 5 punti per attività che favoriscano l'integrazione sociale (coinvolgimento di minori, anziani, diversamente abili, persone con disagio sociale, immigrati, detenuti);
- da 0 a 5 punti per il grado di coinvolgimento delle scuole;
- da 0 a 5 punti per il numero degli iscritti praticanti;
- da 0 a 5 punti per la partecipazione finanziaria del soggetto richiedente e/o la capacità di reperimento di risorse autonome derivanti da sponsorizzazioni;
- da 0 a 5 punti per attività motorie all'aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell'ambiente naturale;
- da 0 a 5 punti per l'attivazione di corsi di promozione delle discipline sportive;
- da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso alle attività organizzate.



L.R. 15/02 ART. 40 – CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA PRATICA SPORTIVA PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

a) Contributi per manifestazioni ed iniziative sportive

La Commissione valuterà i progetti come segue:

- da 0 a 5 punti per il tipo di iniziativa (episodica, ricorrente, ricorrente da oltre 5 anni);
- da 0 a 5 punti in ordine al numero dei partecipanti coinvolti nell'iniziativa;
- da 0 a 5 punti per la partecipazione finanziaria del soggetto richiedente e/o la capacità di reperimento di risorse autonome derivanti da sponsorizzazioni;
- da 0 a 5 punti in ordine alla circuitazione territoriale;
- da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso all'iniziativa;
- da 0 a 5 punti per la qualità dei servizi e dei sostegni offerti per la partecipazione all'iniziativa.

b) Contributi per l'attività della pratica sportiva

La Commissione valuterà i progetti come segue:

- da 0 a 5 punti per il numero degli iscritti praticanti;
- da 0 a 5 punti per la partecipazione finanziaria del soggetto richiedente e/o la capacità di reperimento di risorse autonome derivanti da sponsorizzazioni;
- da 0 a 5 punti per l'attivazione di corsi di promozione delle discipline sportive;
- da 0 a 5 punti in ordine alla gratuità di accesso alle attività organizzate.

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione procederà all'esame delle istanze, anche dal punto di vista della congruità dei costi, che hanno superato la fase istruttoria effettuata dalla struttura competente, ne indicherà il punteggio sulla base dei parametri di valutazione sopra indicati e proporrà il relativo contributo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili previste dal bilancio regionale di previsione per l'anno 2006.

DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ai soggetti interessati eventuale e ulteriore documentazione a corredo dell'istanza necessaria a consentire alla Commissione di effettuare una valutazione coerente con i parametri sopra indicati.



ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

Non saranno ammissibili le istanze che presentano richieste di contributo non compatibili con le risorse disponibili nei capitoli regionali di competenza.

Non potranno ottenere il contributo i soggetti che:

- non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso dalla Regione Lazio per la stessa iniziativa;
- se beneficiario di contributi regionali negli anni precedenti, non abbiano prodotto la completa documentazione consuntiva relativa.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per quanto riguarda:

la L.R. 15/02, art. 31 – Contributi per impianti sportivi

L'erogazione del contributo avverrà ai sensi della vigente normativa regionale in materia di opere pubbliche.

la L.R. 15/02, art. 32, commi 1, 2, 3 – Contributi per attrezzature sportive

L'erogazione del contributo avverrà successivamente all'installazione delle attrezzature ed a seguito della presentazione della rendicontazione.

la L.R. 15/02:


- art. 33, commi 1 e 2 - Contributi per la promozione delle attività sportive e per lo svolgimento dell'attività ordinaria;

- art. 40 - Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili.

L'erogazione dei contributi di cui sopra avverrà dietro presentazione della relazione finale e del consuntivo debitamente corredato dei giustificativi di spesa.

RELAZIONE FINALE

I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 32, commi 1, 2, e 3, art. 33, commi 1 e 2 e art. 40, non oltre il 30 giugno 2007 devono far pervenire alla Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport la relazione finale e il rendiconto delle spese sostenute con la relativa documentazione giustificativa.



La relazione finale deve illustrare con adeguato livello di dettaglio quanto riportato nella documentazione allegata alla domanda.

MANTENIMENTO IN BILANCIO DEL FINANZIAMENTO

L.R. 15/02 art. 31 – Contributi per impianti sportivi

Ai sensi dell'art. 30 - "Disposizioni in materia di opere pubbliche", comma 3, della legge finanziaria regionale n. 9 del 17 febbraio 2005, il mantenimento in bilancio del finanziamento è subordinato alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento della obbligazione di spesa verso terzi (contratto di appalto), fatta pervenire all'Assessorato Cultura, Spettacolo e Sport, entro il 15 ottobre dell'esercizio successivo a quello del finanziamento, oppure entro il 15 ottobre del secondo esercizio successivo a quello di finanziamento nel caso di particolari e complesse opere, al contrario, l'autorizzazione alla spesa decade ed il finanziamento deve intendersi revocato, salvo quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

CONTROLLI, SANZIONI E REVOCA

Ciascun progetto ammesso a contributo, potrà essere sottoposto alle verifiche preliminari, in corso d'opera e finali, mediante sopralluoghi che costituiscono parte integrante del controllo tecnico-amministrativo.

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi, in particolare per la realizzazione degli interventi finanziati entro i termini stabiliti nei relativi provvedimenti di concessione.

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati ed alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli articoli 483, 495 e 496 del Codice Penale, la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

L'inosservanza degli impegni sottoscritti dal richiedente comporta l'esclusione dal contributo ed il recupero di eventuali somme, maggiorate degli interessi legali secondo le modalità previste dalla vigente normativa, già erogate a favore dello stesso.

Ove la Regione Lazio accerti che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, premi o indennità, procede, sia alla pronuncia della decadenza totale dell'istanza e alla revoca del contributo concesso sia all'applicazione della sanzione amministrativa nel rispetto delle procedure previste, secondo quanto disposto dalla normativa vigente (Legge 689/81 e Legge 898/96).

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.



Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Si dà atto che avverso i provvedimenti di ammissione od esclusione dal contributo i richiedenti titolari delle domande di concessione possono ricorrere in via giurisdizionale al Tribunale Amministrativo competente per territorio, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, la Regione Lazio informa che i dati personali forniti saranno trattati nell'ambito del procedimento previsto per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. n. 15/02.

I dati personali sono raccolti e trattati, manualmente e/o con l'ausilio di mezzi elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, da personale della Regione Lazio.

Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di istruire la pratica e di ottenere i contributi previsti.

I dati raccolti potranno essere oggetto: - di comunicazione: al personale dipendente dell'amministrazione regionale, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, e successive modificazioni; alle Amministrazioni provinciali del Lazio, nell'ambito del procedimento previsto dal presente atto per l'erogazione dei contributi; - di diffusione: ai soggetti destinatari della pubblicità prevista da leggi e/o regolamenti (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio).

Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio, nella persona del Direttore del Dipartimento Istituzionale, domiciliato per la carica presso la sede di via Cristoforo Colombo, 212 - Roma.

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione regionale Beni e attività culturali, Sport.

OBBLIGO NEGLI ATTI DI INFORMAZIONE

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 "1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....".

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

